

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che:

- con legge regionale 20 dicembre 2013, n. 26 e ss. mm., recante *"Disposizioni urgenti in materia di organizzazione del lavoro nel Sistema delle amministrazioni regionali"*, è stato modificato il Titolo VI, *"Controlli interni"*, della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43, *"Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna"*, sostituendo l'art. 52 e abrogando gli articoli 53, 54, 55 e 56;
- l'art. 52, rubricato *"Controlli interni e disposizioni in materia di prevenzione della corruzione"*, della L.R. n. 43 del 2001 e ss. mm., come sostituito, al comma 1 stabilisce che *"La Giunta regionale, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, articola e disciplina un adeguato sistema di controlli interni, acquisito il parere dell'Organismo indipendente di valutazione di cui all'articolo 49, a garanzia della legalità, efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa"* ed il comma 1 lett. c) dell'art. 49 che stabilisce: *"La Giunta regionale, previa intesa con l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, istituisce l'"Organismo indipendente di valutazione", cui spettano: c) il monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema dei controlli interni e la presentazione alla Giunta regionale e all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, per le rispettive competenze, di una relazione annuale sullo stato dello stesso"*;

Visti:

- la L. 7 agosto 1990, n. 241, ad oggetto *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* e ss.mm.;
- il D.lgs. 30 luglio 1999, n. 286 *"Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a*

norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59" e ss. mm.;

- il D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e ss. mm., che ha introdotto il concetto di valutazione delle performance individuali e organizzative del personale della pubblica amministrazione, ed in particolare il comma 4 lett. a) dell'art. 14 che stabilisce "L'Organismo indipendente di valutazione della performance: a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso, anche formulando proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi";
- il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e ss. mm.;

Visti inoltre:

- la propria deliberazione n. 944 del 8 luglio 2013 "Sistema di valutazione dei Direttori generali e di Agenzia della Giunta";
- il Regolamento regionale 01 aprile 2019 n. 2 "Regolamento per il funzionamento degli Organismi Indipendenti di Valutazione della Regione Emilia-Romagna e degli Enti del Sistema delle Amministrazioni regionali", ed in particolare, il comma 1 lett. c) dell'art.7;
- il Regolamento regionale 05 aprile 2019, n. 3 avente ad oggetto: "Modifiche al Regolamento regionale 30 maggio 2014, n. 1 Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari di competenza della Giunta della Regione Emilia-Romagna, delle Aziende sanitarie, degli Enti e delle Agenzie regionali e degli Enti vigilati dalla Regione";
- il Regolamento regionale 20 dicembre 2013, n. 1 "Regolamento per il trattamento dei dati personali sensibili e giudiziari (articoli 20 e 21 del decreto legislativo n. 196 del 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali)) di cui è titolare l'Assemblea legislativa";

- la propria deliberazione n. 1004 del 20 giugno 2022 "Definizione di competenze e responsabilità in materia di protezione dei dati personali. Abrogazione della deliberazione di Giunta regionale n. 1123/2018";
- la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa n. 64 del 2 novembre 2022 "Definizione di competenze e responsabilità in materia di protezione dei dati personali. Abrogazione della deliberazione dell'ufficio di presidenza n. 107/2018";

Richiamata la deliberazione di Giunta regionale n. 468 del 10 aprile 2017, avente ad oggetto "Il Sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna" con la quale è stato, fra gli altri, disciplinato l'esercizio del controllo di gestione (art. 10, Allegato A della suddetta deliberazione) precisandone finalità, oggetto, competenze e principi metodologici;

In particolare, il punto 10.2 "Competenza" dell'allegato A della deliberazione richiamata, che assegna:

- l'attività di coordinamento, monitoraggio e progettazione del controllo di gestione al Direttore generale "Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni" (REII);
- la responsabilità del Settore Pianificazione finanziaria, controllo di gestione e partecipate relativa all'individuazione, rilevazione, classificazione e attribuzione alle diverse unità organizzative della Giunta dei costi di gestione sostenuti in ciascun esercizio per il funzionamento della macchina regionale;

Richiamata inoltre la Delibera UP n. 32/17 "Il sistema dei controlli interni nella direzione generale Assemblea Legislativa", modificata dalla Delibera UP n. 87/17 "Modifiche alla Delibera UP n. 32 del 3/05/2017 recante "Il sistema dei controlli interni nella Direzione generale - Assemblea Legislativa": introduzione della "scheda tecnica per la valutazione delle misure di aiuti di stato";

Dato atto che la propria deliberazione n. 325 del 7 marzo 2022 ha modificato l'assetto organizzativo delle Direzioni generali e delle Agenzie e ha attribuito al Settore "Pianificazione finanziaria, controllo di gestione e

partecipate", della Direzione generale "Risorse, Europa, Innovazioni e Istituzioni", fra le altre, anche la competenza di realizzare il controllo di gestione dell'Ente, con riferimento a tutti i fattori di produzione e le attività regionali, impostando la contabilità analitica necessaria, con riflessi sul piano dei conti e curando il raccordo con la contabilità finanziaria ed economica, nonché sviluppare analisi organizzative propedeutiche al controllo di gestione e analisi sul patrimonio regionale a supporto dei processi decisionali per scelte strategiche sulla sua gestione;

Visti inoltre:

- il Regolamento europeo n. 2016/679/UE relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, ed in particolare:
 - a) l'articolo 5 che stabilisce che i dati personali sono:
 - trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato («liceità, correttezza e trasparenza»);
 - raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità («limitazione della finalità»);
 - adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»);
 - esatti e, se necessario, aggiornati («esattezza»);
 - conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati («limitazione della conservazione»);
 - trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla

distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»);

b) l'art. 6, al paragrafo 1, stabilisce che il trattamento dei dati personali è lecito qualora ricorra una delle condizioni dallo stesso previste, tra le quali: "e) il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento", mentre al paragrafo 3 prevede che la base giuridica su cui si fonda tale tipo di trattamento "deve essere stabilita (...) dal diritto dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento";

c) l'art. 9, al paragrafo 2, lettera g), stabilisce che possono essere trattati dati personali appartenenti a "categorie particolari" (ovvero dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona) qualora il trattamento sia necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato;

- il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss. mm. "Codice in materia di protezione dei dati personali" ed in particolare i commi 1 degli art. 2-ter e art. 2-sexies, a norma dei quali:

a) "la base giuridica prevista dall'articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del regolamento è costituita da una norma di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali";

b) "i trattamenti delle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del

Regolamento, necessari per motivi di interesse pubblico rilevante ai sensi del paragrafo 2, lettera g), del medesimo articolo, sono ammessi qualora siano previsti dal diritto dell'Unione europea ovvero, nell'ordinamento interno, da disposizioni di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali che specificino i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e il motivo di interesse pubblico rilevante, nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato”;

Valutato necessario ed opportuno adottare un atto generale che disciplini le modalità di trattamento dei dati personali utilizzati nell'ambito del sistema di controllo di gestione della Regione Emilia-Romagna;

Dato atto che tale trattamento è finalizzato a verificare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa, il grado di economicità dei fattori produttivi al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati, ed in particolare è diretto:

- a misurare la complessità e l'efficienza delle unità organizzative regionali;
- a raccogliere, classificare e controllare i dati per la determinazione quali-quantitativa dei costi di funzionamento;
- ad elaborare indicatori di costo/risparmio, di efficienza, efficacia relativi a specifici progetti e/o processi;
- a sviluppare e aggiornare costantemente un "cruscotto direzionale" che rilevi, con aggiornamenti in tempo reale, le risorse organizzative (personale, logistica, costi sostenuti, ecc.) attribuite ad ogni struttura organizzativa;
- a sviluppare in collaborazione con le Agenzie con personalità giuridica un modello relativo ai dati sui costi di funzionamento e su indicatori di efficienza, efficacia e complessità organizzativa delle Agenzie ed Istituti e società in-house;

- a contabilizzare i servizi, così come definiti dalla L. 6 novembre 2012, n. 190 e dal d.lgs. n. 33/2013;

Visti:

- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;
- le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 468 del 10 aprile 2017 recante "Il sistema dei controlli interni della Regione Emilia-Romagna";
- n. 325 del 7 marzo 2022, recante "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale";
- n. 426 del 21 marzo 2022 ad oggetto "Riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e ai Direttori di Agenzia";
- n. 1615 del 28 settembre 2022 "Modifica e assestamento degli assetti organizzativi di alcune Direzioni generali/Agenzie della Giunta regionale";
- n. 1846 del 2 novembre 2022 "Piano integrato delle attività e dell'organizzazione 2022-2024";
- n. 2360 del 27 dicembre 2022 "Modifica e assestamento degli assetti organizzativi della Giunta regionale e soppressione dell'Agenzia Sanitaria e Sociale regionale. Provvedimenti";
- n. 380 del 13 marzo 2023 "Approvazione Piano integrato delle attività e dell'organizzazione 2023-2025 e il successivo aggiornamento approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 719 dell'8 maggio 2023;

- n. 474 del 27 marzo 2023 "Disciplina organica in materia di organizzazione dell'ente e Gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° aprile 2023 a seguito dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento Professionale di cui al titolo III del CCNL funzioni locali 2019/2021 e del PIAO 2023/2025."

Richiamate le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza:

- n. 23 del 5 maggio 2022 "Intesa alla delibera di giunta 7 marzo 2022, n. 324 recante «Disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale»" con la quale l'Ufficio di presidenza ha espresso l'intesa in ordine alla deliberazione della Giunta 7 marzo 2022, n. 324 con riferimento alle sezioni I, II, IV, V, VI e VII;
- n. 25 del 19 maggio 2022 "Riorganizzazione della Direzione generale - Assemblea legislativa e conferimento d'incarico al Direttore generale" con la quale l'Ufficio di presidenza ha conseguentemente approvato, con decorrenza dal 1° giugno 2022, la revisione dell'assetto organizzativo della Direzione Generale Assemblea legislativa, in coerenza con la menzionata deliberazione di Giunta n. 324/2022, nonché con le "Linee d'indirizzo in materia di organizzazione e definizione dei fabbisogni di personale 2022-2024 della Direzione generale - Assemblea legislativa" approvate con deliberazione n. 22 del 21 aprile 2022;
- n. 10 del 24 gennaio 2023 "Approvazione del piano integrato di attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025 della direzione generale - Assemblea legislativa";

Richiamate, inoltre, le determinazioni dirigenziali:

- n. 2335 del 9 febbraio 2022 contenente la "Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022";
- n. 6089 del 31 marzo 2022 ad oggetto "Micro-organizzazione della Direzione generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni. Istituzione aree di lavoro. Conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di posizione organizzativa";

- n. 24767 del 19 dicembre 2022 "Conferimento incarichi dirigenziali presso la Direzione generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni;
- n. 369 del 26 maggio 2022 "Prima attuazione della riorganizzazione della Direzione generale - Assemblea legislativa";
- n. 376 del 31 maggio 2022 "Assegnazione dell'incarico dirigenziale di Responsabile di Area di lavoro dirigenziale 00000494 - Area Qualità legislativa e contratti pubblici";
- n. 974 del 20 dicembre 2022 "Conferimento incarichi dirigenziali presso la Direzione generale - Assemblea Legislativa;

Acquisito, come stabilito dal paragrafo 7 della deliberazione n. 1004/2022, il parere favorevole del Responsabile della protezione dei dati (DPO), con nota prot. 0389222 del 20 aprile 2023, conservata agli atti;

Acquisita inoltre l'intesa con l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, nella seduta del 09 maggio 2023;

Dato atto che il Responsabile del procedimento, nel sottoscrivere il parere di legittimità, ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore al "Bilancio, personale, patrimonio, riordino istituzionale, rapporti con UE";

A voti unanimi e palesi

D e l i b e r a

1. di approvare il documento ad oggetto "**Disciplina delle modalità di trattamento dei dati personali connessi al controllo di gestione**", allegato al presente atto sotto lettera A), per farne parte integrante e sostanziale;
2. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

- - -